

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2985

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORLEONE, FINOCCHIARO FIDELBO, SARACENI,  
CHIAROMONTE, CANESI, SCALIA, MATTIOLI,  
PAISSAN, REALE, MELANDRI, PECORARO SCANIO**

Provvedimenti urgenti relativi all'ordinamento penitenziario

*Presentata il 27 luglio 1995*

ONOREVOLI COLLEGI! — Il problema del sovraffollamento delle carceri nel nostro Paese è stato ripetutamente sollevato nell'ultimo periodo, nella convinzione che il primo ostacolo alla realizzazione della finalità rieducativa che la Costituzione assegna alla pena discenda proprio dall'impossibilità di assicurare, nell'attuale rapporto tra ricettività e presenza, condizioni minime di vivibilità ai cittadini detenuti.

Al primo dello scorso mese di giugno i detenuti erano 52.315, a fronte di una ricettività degli istituti che il Ministero di grazia e giustizia stima in 36.477 posti e di una soglia di tollerabilità degli stessi stimata attorno ai 45.000 posti. Poiché, come è ovvio, il dato ha soltanto una parziale omogeneità nel territorio nazionale e rag- giunge i suoi punti massimi nei grandi

agglomerati urbani, ci si trova oggi di fronte ad una situazione relativamente esplosiva nella maggior parte delle carceri nelle grandi città: a Roma, a Milano, Napoli, Palermo si moltiplicano le denunce degli stessi responsabili degli istituti penitenziari per l'impossibilità di assicurare vivibilità e salute.

I tentativi di intervento legislativo volti sia a razionalizzare l'accesso alle forme alternative alla detenzione, sia a rendere omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle norme vigenti attualmente (applicazione molto disomogenea tra i vari tribunali di sorveglianza), sia infine a introdurre elementi di controtendenza che portino fuori dal carcere quei soggetti ristretti piuttosto in virtù della loro condizione di marginalità sociale che non della gravità

dei reati da loro commessi e della loro potenzialità criminale, si sono fermati nel loro *iter* legislativo per il concorso di più motivi.

In primo luogo l'intervento organico su una materia così complessa comporta inevitabilmente la necessità di avviare una riflessione culturale più generale per ridefinire gli ambiti e i limiti del sistema penale, il significato attribuito alla pena e il ruolo in essa di quella particolare pena che è la detenzione. È una riflessione che richiederebbe il concorso di un largo schieramento di forze ideali, culturali e politiche. Al contrario, spesso, motivi di appartenenza hanno impedito sia un largo confronto su tali temi, sia l'esame di merito dei singoli provvedimenti. In secondo luogo, la giusta volontà di non indulgere con tentativi di introdurre, attraverso questa via, provvedimenti volti sostanzialmente a salvaguardare particolari settori di imputati o di condannati, abbandonando così un fondamentale principio di equità, ha spesso finito con il far perdere di vista il problema generale delle altre migliaia di cittadini che attualmente patiscono la pena detentiva.

Sebbene quindi il problema della pena richiederebbe una radicale ridefinizione normativa — a partire da una indagine sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma del 1975 e delle sue modificazioni del 1986 — crediamo sia necessario intervenire con urgenza con un provvedimento parziale che costituisca un segnale per la popolazione detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che sia in grado comunque di coniugare le esigenze di umanità e finalità della pena (fissate dall'articolo 27 della Costituzione) con quelle di tutela della collettività.

Assicurare condizioni di detenzione non contrastanti con tale finalità costituzionale è del resto oggi terreno di impegno essen-

ziale, proprio a chi ha a cuore il corretto funzionamento del nostro sistema penale.

La proposta di legge che presentiamo, elaborata dall'associazione Antigone, si compone di due soli articoli. Il primo estende il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, previa osservazione e decisione del tribunale di sorveglianza, alle pene fino a 4 anni, e ai residui di pena di 4 anni. Non vi è alcuna modifica delle condizioni in base alle quali il beneficio può essere concesso. In aggiunta alla previsione attuale, si dà soltanto la possibilità, per coloro che « provengono dalla libertà », di essere giudicati idonei sulla base di una osservazione condotta all'esterno delle strutture carcerarie e non necessariamente attraverso il passaggio intramurario. Si prevede inoltre che, per ovviare alla larga disinformazione sui propri diritti dei ristretti in carcere, diffusa in modo particolare tra gli stranieri, sull'ordine di esecuzione compaia in più lingue, nei casi che rientrano nella possibile concessione del beneficio, l'indicazione di tale possibilità.

L'articolo 2, riprendendo una proposta a suo tempo presentata dal Ministro professor Conso, estende la liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre. Anche in questo caso non si modificano le condizioni attualmente previste e che sono volte a valorizzare la positiva partecipazione all'opera di rieducazione. A fini deflattivi, si propone che questa norma abbia efficacia a partire dal 24 ottobre 1989, per quei soggetti ai quali in questo periodo di tempo è stato riconosciuto il beneficio limitatamente ai 45 giorni.

Naturalmente sulla base delle norme che regolano in via generale l'accesso agli istituti e ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, il provvedimento proposto non ha effetti nei confronti della criminalità organizzata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. I commi 1, 2, 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato in prova al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ordine di esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se l'ordine di esecuzione è diretto a cittadini stranieri, deve essere tradotto in lingua da essi conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola ».

## ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in cui siano state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreché, alla data di entrata in vigore della presente legge, e con riferimento ai semestri presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nel predetto articolo 54, comma 1.